TERZO SETTORE

IL RUNTS DIVENTA OPERATIVO CON IL DECRETO MINISTERO LAVORO

01. NOZIONE

Il **decreto 15 settembre 2020** del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali "**Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore.**" Pubblicato sulla GU n. 261 del 21 ottobre 2020, disciplina le procedure per l'iscrizione e la cancellazione degli enti dal **Registro unico nazionale del Terzo settore** (**RUNTS**), i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, le modalità di deposito degli atti; le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico; le modalità di comunicazione dei dati.

Dopo un'attesa di tre anni siamo quindi all'inizio dell'operatività del Registro, seppur con… moderazione.

Il decreto è composto da 40 articoli e da tre allegati tecnici. Vediamo in rapida sintesi.

02. OGGETTO E FINALITA' DEL DECRETO

L'articolo 1 disciplina:

a) **procedure** per iscrizione e cancellazione degli enti dal RUNTS, documenti da presentare per garantire uniformità sull'intero territorio nazionale;
b) **modalità** di deposito;
c) **regole** per tenuta e conservazione del RUNTS;
d) **modalità** di comunicazione dei dati tra registro imprese e RUNTS.

03. SEZIONI DEL RUNTS, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Il RUNTS, come previsto dall'art. 46 del CTS (Codice del Terzo settore) è composta dalle sezioni seguenti:

- **a)** organizzazioni di volontariato (**ODV** – art. 32 e segg del Codice);
- **b)** associazioni di promozione sociale (**APS** – art. 37 e segg. del Codice);
- **c)** enti filantropici (art. 37 e segg. del Codice);
- **d)** imprese sociali (di cui al D.Lgs. 112/2017) comprese le cooperative sociali, per questi enti il requisito d'iscrizione è soddisfatto dall'iscrizione all'apposita sexione "imprese sociali" del Registro imprese;
- **e)** reti associative (art. 41 del Codice);
- **f)** società di mutuo soccorso (art. 42 del Codice);
- **g)** altri enti, residuale per tutti gli altri enti non rientranti nelle sezioni precedenti.

La gestione del RUNTS compete all'ufficio statale e agli uffici regionali e provinciali, gli uffici sono istituiti presso il Ministero del lavoro, nelle Regioni e nelle Province autonome, mediante un'organizzazione che sarà uguale in tutto il territorio nazionale.

Saranno gli uffici locali a determinare i provvedimenti di iscrizione e cancellazione dal RUNTS, ad eccezione delle reti associative di competenza statale.

Le verifiche dei requisiti di permanenza saranno almeno triennali.

Il RUNTS competente è quello della regione o provincia autonoma sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale, se la sede si trasferisce, entro trenta dalla domanda dell'ente, giorni il RUNTS comunica il trasferimento al "vecchio" ufficio di provenienza dal quale acquisisce tutti i dati necessari.

04. MODALITA' COMUNICAZIONI DEGLI ETS ED EFFETTI

Tutte le istanze e qualsiasi altra richiesta deve essere effettuata dagli ETS esclusivamente con modalità telematiche individuate nell'allegato tecnico B allegato al decreto. Gli enti

dovranno dotarsi di posta elettronica certificata (**PEC**) il cui indirizzo dovrà essere fornito in sede di iscrizione.

Il decreto ricorda che l'iscrizione nel RUNTS costituisce costituzione del diritto di utilizzare l'acronimo ETS (da utilizzare nelle comunicazioni) e presupposto per il godimento dei benefici.

05. PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE AL RUNTS

Gli enti con personalità giuridica acquisiscono l'iscrizione al RUNTS con effetto dalla data in cui assumono la personalità giuridica. Qui vediamo il procedimento per gli enti privi di personalità giuridica.

La domanda deve essere presentata dal rappresentante legale presentandola all'Ufficio regionale o della provincia autonoma in cui l'ente ha sede legale.

Alla domanda devono essere allegati:

a)	l'atto costitutivo (o autocertificazione di insussistenza o irrecuperabilità);
b)	lo statuto registrato presso l'agenzia delle entrate;
c)	per gli enti già in essere l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente, se disponibili, ai verbali di approvazione;
d)	Nel caso di affiliazione ad una rete associativa, una dichiarazione della medesima, se affiliato a più reti una dichiarazione per ciascuna rete.

Mediante autocertificazione **dovranno essere fornite le seguenti informazioni**:

a)	indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione;
b)	la denominazione formata nel rispetto del CtS;
c)	il codice fiscale;
d)	la partita IVA;
e)	forma giuridica;
f)	sede legale;
g)	indirizzo PEC;
h)	un contatto telefonico;
i)	eventuali sede secondarie;

j)	data di costituzione dell'ente;
k)	attività di interesse generale effettivamente esercitate (art. 5 del Codice);
l)	previsione statutaria di eventuali attività diverse (art. 6 del CTS);
m)	soggetto a cui l'ente aderisce con codice fiscale;
n)	generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali, con indicazioni di poteri e limitazioni e della data di nomina, se istituiti organi di controllo e revisione allegare anche le dichiarazioni di accettazione e di assenza di cause di ineleggibilità, decadenza e possesso dei requisiti professionali;
o)	eventuale iscrizione al registro imprese;
p)	eventuale accreditamento per il 5 per mille;
q)	la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell'ente (art. 79 comma 5 del CTS);
r)	per ODV e APS il numero dei soci o associati con diritto di voto distinti per persone fisiche enti non persone fisiche, il numero di lavoratori subordinati e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa, il numero dei volontari iscritti nell'apposito registro, il numero dei volontari dell'ente degli enti aderenti di cui si avvalgono;
s)	Se disponibile, l'indirizzo internet.

Ogni ente dovrà presentare una singola istanza. I controlli che il sistema effettuerà nell'accettazione della domanda sono vincolanti per la presentazione della stessa.

L'Ufficio verificherà la completezza e l'idoneità della documentazione ed **entro 60 giorni** disporrà l'iscrizione al RUNTS nella sezione indicata. Entro il medesimo termine l'eventuale richiesta di completare la documentazione nel termine massimo di 30 giorni.

Nel caso in cui allo scadere dei termini procedimentali assegnati all'Ufficio **non venga adottato un provvedimento espresso di iscrizione o diniego**, **la domanda di iscrizione si intende** comunque **accolta**.

Avverso il diniego di iscrizione nel RUNTS è ammesso ricorso avanti al TAR competente per territorio. Avverso i provvedimenti dell'Ufficio statale del RUNTS è competente il TAR del Lazio.

Gli enti possono indicare nella richiesta al RUNTS **l'attività di protezione civile** solo se iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile (art. 34 comma 1 D.Lgs. 1/2018).

Gli enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale, qualora conseguano l'iscrizione al RUNTS continuano ad essere tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese. Ugualmente, gli enti iscritti al RUNTS devono iscriversi anche al registro delle imprese se esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

06. ISCRIZIONE DEGLI ENTI CON PERSONALITA' GIURIDICA

Con riferimento all'art. 22 del CTS:

a) gli enti costituiti quali associazioni o fondazioni possono acquisire la personalità giuridica di diritto privato per effetto dell'iscrizione al RUNTS;
b) associazioni riconosciute e fondazioni possono ottenere l'iscrizione in una delle sezioni del RUNTS con sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche che comporta non la eprdita della personalità giuridica ma solo l'inapplicabilità delle precedenti disposizioni (DPR 361/2000).

Tali disposizioni non sono applicabili agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per quanto riguarda l'iscrizione **di nuovi enti con l'intervento del notaio**, questi, verificata la sussistenza delle condizioni provvede entro 20 giorni al deposito dell'atto e dell'ulteriore documentazione presso l'Ufficio del RUNTS che dispone, entro 60 giorni alla stessa, ovvero alla richiesta di ulteriore documentazione come visto sopra per gli enti privi di personalità giuridica. Depositata l'eventuale altra documentazione entro trenta giorni, senza ulteriori rilievi, la domanda di iscrizione si intende accolta.

Per quanto **riguarda l'iscrizione degli enti già dotati di personalità giuridica**, il notaio riceverà il verbale dell'associazione riconosciuta o della fondazione contenete la volontà di iscrizione al RUNTS avendo apportato le conseguenti modifiche statutarie e verificate le condizioni procederà come sopra.

Con riferimento ad **enti già iscritti nel RUNTS** che siano privi di personalità giuridica e di **associazioni non riconosciute** non iscritte nel RUNTS che vogliano ottenerla sarà sempre il notaio mediante il medesimo iter procedurale visto sopra a provvedere.

Qualora il notaio **non ritenga sussistenti le condizioni previste dalla legge**, i fondatori, gli amministratori o ciascun associato possono, nei 30 giorni successivi richiedere all'Ufficio del RUNTS l'iscrizione compresa di documentazione. L'Ufficio può richiedere, nei 60 giorni successivi di rettificare o integrare la documentazione o comunicare i motivi ostativi all'iscrizione. Nel silenzio del RUNTS, l'iscrizione si intende negata.

07. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE

Dopo aver ottenuta l'iscrizione ciascun ente dovrà comunicare, sempre in via telematica:

a)	le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
b)	il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale;
c)	le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione;
d)	i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;
e)	la comunicazione di perdita della natura non commerciale;
f)	gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento ivi comprese le variazioni delle attività svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei poteri e limitazioni e l'eventuale nomina e cessazione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità;
g)	l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille.

L'Ufficio del RUNTS avrà 60 giorni di tempo per verificare la conformità di quanto trasmesso, nel caso di diniego l'ente dovrà provvedere entro 60 giorni o, in mancanza, sarà cancellato dal RUNTS.

Per gli enti dotati di personalità giuridica gli atti di cui alle lettere a) e c) acquistano efficacia e sono opponibili a terzi soltanto a seguito della loro iscrizione al RUNTS (tali enti possono provare che i terzi ne erano comunque a conoscenza).

I documenti di cui alla lettera b) sono depositati ogni anno entro il 30 giugno.

Gli ulteriori atti sono depositati entro 30 giorni decorrenti dalla modifica (*nel caso di perdita della natura non commerciale dell'ente i trenta giorni decorrono dalla chiusura del periodo di imposta nel quale si è verificata*).

Il rappresentante legale o, nel caso, gli amministratori sono responsabili degli adempimenti visti.

In caso di inadempimento l' Ufficio del RUNTS diffida l'ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni e specificando che in caso di mancata ottemperanza l'Ufficio dovrà adottare un provvedimento di cancellazione dal RUNTS. Si applica altresì, a carico degli amministratori, **l'art. 2630 c.c.**-

RICORDA ARTICOLO 2630 C.C.:	Chiunque … omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte … è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro**. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria **è aumentata di un terzo**.

08. LA REVISIONE D'UFFICIO

Ciascun ufficio del RUNTS dovrà programmare un'attività di revisione volta a verificare la permanenza dei requisiti di legge, nel corso della revisione procederà ad acquisire anche le informazioni antimafia. Se si rendano necessari approfondimenti le verifiche potranno anche essere effettuate presso gli enti.

09. LA TRASMIGRAZIONE DEI DATI AL RUNTS

Sarà l'ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro, sulla base della realizzazione del sistema telematico, ad individuare il termine dal quale dovrà iniziare il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS.

Regioni e province autonome **entro 90 giorni** dal termine fissato come sopra comunicano telematicamente i dati in loro possesso relativi ad ODV e APS unitamente ad atto costitutivo e statuto. Entro i **successivi 180** giorni ciascun Ufficio del RUNTS verifica la sussistenza dei requisiti degli enti trasferiti. Nel caso di documentazioni incomplete l'Ufficio del RUNTS chiederà i dati mancanti all'ente tramite indirizzo PEC o, in mancanza, mail.

In questo caso il procedimento rimane **sospeso** sino alla ricezione dei documenti richiesti per il termine di 60 giorni.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti devono trasmette il Regolamento che sostituiìsce atto costitutivo e statuto.

Ovviamente trascorso il termine concesso l'ente non viene iscritto al RUNTS, qualora emergano motivi ostativi l'Ufficio chiede, nel termine di giorni 10, eventuali controdeduzioni, così come l'Ufficio colga motivi ostativi nella sezione ODV o APS ma congruità per l'iscrizione in altre sezioni.

Per quanto concerne le ONLUS iscritta all'Agenzia Entrate, le stesse saranno secondo modalità da concordare, trasferite dall'Agenzia. L'elenco degli enti è pubblicato dall'Agenzia entrate sul proprio sito e ciascun ente presenterà, a partire dalla **data di pubblicazione e fino al 31 marzo dell'anno successivo** all'autorizzazione della Commissione europea (art 101, comma 10, del CTS) apposita domanda indicando la sezione del RUNTS ove intende essere iscritto unitamente alla documentazione necessaria.

In sede di registrazione degli enti nel RUNTS , i competenti Uffici acquisiscono le informazioni antimafia.

Infine, per gli enti che intendono conseguire l'iscrizione al RUNTS, ma non rientranti nei casi di trasferimento, occorre presentare la domanda al competente Ufficio (dal giorno successivo di inizio di operatività fissato come visto) utilizzando la modulistica disponibile nel portale del RUNTS e attraverso le modalità indicate sul medesimo portale.

Registri ed elenchi attuali rimarranno in vigore fino al giorno antecedente a quello fissato dall'apposita disposizione del Ministero del Lavoro.